

Convenzione n. 150 concernente l'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1978

Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1980²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981

Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 17 agosto 2007)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Richiamando le convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti – segnatamente la convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947³, la convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e la convenzione sul servizio dell'impiego, 1948⁴ – che richiedono l'esecuzione di talune attività particolari inerenti all'amministrazione del lavoro;

Considerando auspicabile adottare degli strumenti che esprimono direttive per un sistema d'amministrazione del lavoro nel suo insieme;

Richiamando i termini della convenzione sulla politica dell'impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamando altresì la finalità di un pieno impiego convenientemente remunerato, e convinta della necessità d'adottare una politica d'amministrazione del lavoro tale da permettere il perseguimento di questo obiettivo e da conseguire gli scopi di dette convenzioni;

Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l'autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando all'uopo i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e d'associazione nonché di contrattazione collettiva – particolarmente la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948⁵, e la convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949⁶ – e che vietano qualsiasi ingerenza da parte delle autorità pubbliche, volte a limitare questi diritti o a impedirne l'esercizio legale; considerando segnatamente che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi del progresso economico, sociale e culturale;

RU 1982 327; FF 1980 II 433

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1982 326

³ RS 0.822.719.1

⁴ RS 0.823.111

⁵ RS 0.822.719.7

⁶ RS 0.822.719.9

Avendo deciso d'adoptare talune proposte relative all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, tema che si configura come quarto punto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione qui appresso, chiamata Convenzione sull'amministrazione del lavoro, 1978:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

- a) i termini «amministrazione del lavoro» designano le attività dell'amministrazione pubblica nell'ambito della politica nazionale del lavoro;
- b) i termini «sistema d'amministrazione del lavoro» designano tutti gli enti dell'amministrazione pubblica responsabili o incaricati dell'amministrazione del lavoro – trattisi d'amministrazioni ministeriali o d'istituzioni pubbliche, compresi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali oppure qualsiasi altra forma decentrata d'amministrazione – come anche qualsiasi struttura istituzionale stabilita allo scopo di coordinare le attività di detti enti e d'assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Art. 2

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può delegare o affidare, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d'amministrazione del lavoro ad enti non governativi, segnatamente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, o – occorrendo – ai rappresentanti dei medesimi.

Art. 3

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può considerare talune attività, ricadenti nella propria politica nazionale del lavoro, come facenti parte delle questioni che, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, sono disciplinate mediante negoziati diretti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 4

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà, conformemente alle condizioni nazionali, fare in modo che un sistema d'amministrazione del lavoro venga organizzato e funzioni efficacemente sul suo territorio, e che i compiti e le responsabilità assegnatigli risultino opportunamente coordinati.

Art. 5

1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà adottare disposizioni adeguate alle condizioni nazionali onde assicurare, Del quadro del sistema d'amministrazione del lavoro, la consultazione, la cooperazione e la negoziazione tra le

autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, o – occorrendo – i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Nella misura compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, dette disposizioni dovranno essere prese a livello nazionale, regionale e locale nonché nei diversi settori economici.

Art. 6

1. Gli enti competenti nell'ambito del sistema d'amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati dell'elaborazione, dell'approntamento, della coordinazione, del controllo e valutazione della politica nazionale del lavoro, oppure partecipare a ciascuna di queste fasi, e fungere, nel quadro dell'amministrazione pubblica, da strumenti di preparazione ed applicazione della legislazione che la concretizza.

2. Essi dovranno parimenti, considerate le norme internazionali del lavoro pertinenti:

- a) partecipare all'elaborazione, all'approntamento, alla coordinazione, al controllo e alla valutazione della politica nazionale dell'impiego, giusta le modalità previste dalla legislazione e dalla prassi nazionali;
- b) studiare in maniera coerente la situazione delle persone che hanno un impiego, come anche di quelle sotto o disoccupate, nel contesto della legislazione e della prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d'impiego e di vita professionale, attirare l'attenzione sulle insufficienze e gli abusi costatati in questo campo e sottoporre proposte per rimediarevi;
- c) offrire i propri servizi ai datori di lavoro e ai lavoratori nonché alle loro rispettive organizzazioni, giusta la legislazione o prassi nazionali, onde favorire, a livello nazionale, regionale e locale, nonché settoriale, la consultazione e cooperazione effettive tra le autorità e gli enti pubblici e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni;
- d) rispondere alle domande di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle loro rispettive organizzazioni.

Art. 7

Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni di un numero più vasto possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non sono ancora assicurate, ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà incoraggiare l'estensione, occorrendo progressiva, delle funzioni del sistema d'amministrazione del lavoro in modo da includervi le attività da esercitarsi in collaborazione con gli altri enti competenti e che concerneranno le condizioni di lavoro e di vita professionale delle categorie di lavoratori i quali, secondo la legge, non risultano salariati, segnatamente:

- a) i fittavoli che non impiegano manodopera esterna, i mezzadri e le categorie analoghe di lavoratori agricoli;

- b) i lavoratori indipendenti che non impiegano manodopera esterna, occupati nel settore non strutturato come inteso nella prassi nazionale;
- c) i cooperatori e i lavoratori delle aziende autogestite;
- d) le persone attive in un quadro stabilito dagli usi o dalle tradizioni comunitari.

Art. 8

Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli enti competenti, nell'ambito del sistema d'amministrazione del lavoro, dovranno partecipare all'elaborazione della politica nazionale nel campo delle relazioni internazionali del lavoro e alla rappresentanza dello Stato in questo campo, nonché all'elaborazione dei provvedimenti adottabili in merito su scala nazionale.

Art. 9

Allo scopo di assicurare una coordinazione appropriata dei compiti e delle responsabilità del sistema d'amministrazione del lavoro, nei modi definiti conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il ministero del Lavoro, o qualsiasi altro organo analogo, dovrà disporre dei mezzi di verifica affinché gli enti parastatali incaricati di talune attività nell'ambito dell'amministrazione del lavoro e gli enti regionali o locali, ai quali fossero state delegate tali attività, agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.

Art. 10

1. Il personale adibito al sistema d'amministrazione del lavoro dovrà essere composto di persone adeguatamente qualificate, o aventi accesso alla formazione necessaria, nonché indipendenti da qualsiasi influenza esterna indebita.
2. Tale personale fruirà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio efficace delle proprie funzioni.

Art. 11

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 12

1. La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 13

1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirlo allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e registrato dal medesimo. La disdetta diverrà effettiva dopo un anno, alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 14

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.

Art. 15

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁷, informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità d'iscrivere, nell'ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17

1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;

⁷ RS 0.120

b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei Membri.

2. La presente convenzione rimarrà in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.

Art. 18

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

Campo d'applicazione il 17 agosto 2008⁸

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	24 luglio	2002	24 luglio	2003
Algeria	26 gennaio	1984	26 gennaio	1985
Antigua e Barbuda	16 settembre	2002	16 settembre	2003
Argentina	20 febbraio	2004	20 febbraio	2005
Armenia	18 maggio	2005	18 maggio	2006
Australia ^a	10 settembre	1985	10 settembre	1986
Belarus	15 settembre	1993	15 settembre	1994
Belize	6 marzo	2000	6 marzo	2001
Benin	11 giugno	2001	11 giugno	2002
Burkina Faso	3 aprile	1980	3 aprile	1981
Cambogia	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Ceca, Repubblica	9 ottobre	2000	9 ottobre	2001
Cina	7 marzo	2002	7 marzo	2003
Hong Kong ^{b c}	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^d	7 marzo	2003	7 marzo	2003
Cipro	6 luglio	1981	6 luglio	1982
Congo (Brazzaville)	24 giugno	1986	24 giugno	1987
Congo (Kinshasa)	3 aprile	1987	3 aprile	1988
Corea (Sud)	8 dicembre	1997	8 dicembre	1998
Costa Rica	25 settembre	1984	25 settembre	1985
Cuba	29 dicembre	1980	29 dicembre	1981
Danimarca	5 giugno	1981	5 giugno	1982
Dominica	26 luglio	2004	26 luglio	2005
Dominicana, Repubblica	15 giugno	1999	15 giugno	2000
Egitto	5 dicembre	1991	5 dicembre	1992
El Salvador	2 febbraio	2001	2 febbraio	2002
Finlandia	25 febbraio	1980	25 febbraio	1981
Gabon	11 ottobre	1979	11 ottobre	1980
Germania	26 febbraio	1981	26 febbraio	1982
Ghana	27 maggio	1986	27 maggio	1987
Giamaica	4 giugno	1984	4 giugno	1985
Giordania	10 luglio	2003	10 luglio	2004
Grecia	31 luglio	1985	31 luglio	1986

⁸ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Guinea	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Guyana	10 gennaio	1983 S	10 gennaio	1983
Iraq	10 luglio	1980	10 luglio	1981
Israele	7 dicembre	1979	7 dicembre	1980
Italia	28 febbraio	1985	28 febbraio	1986
Kirghizistan	22 dicembre	2003	22 dicembre	2004
Lesotho	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Lettonia	8 marzo	1993	8 marzo	1994
Libano	4 aprile	2005	4 aprile	2006
Liberia	2 giugno	2003	2 giugno	2004
Lussemburgo	21 marzo	2001	21 marzo	2002
Malawi	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Maurizio	5 aprile	2004	5 aprile	2005
Messico	10 febbraio	1982	10 febbraio	1983
Moldova	10 novembre	2006	10 novembre	2007
Namibia	28 giugno	1996	28 giugno	1997
Norvegia	19 marzo	1980	19 marzo	1981
Paesi Bassi	8 agosto	1980	8 agosto	1981
Portogallo	9 gennaio	1981	9 gennaio	1982
Regno Unito	19 marzo	1980	19 marzo	1981
Gibilterra	11 agosto	1980	11 agosto	1980
Guernesey	12 maggio	1981	12 maggio	1981
Isola di Man	12 maggio	1981	12 maggio	1981
Sant'Elena	11 agosto	1980	11 agosto	1980
Rep. Centrafricana	5 giugno	2006	5 giugno	2007
Russia	2 luglio	1998	2 luglio	1999
San Marino	19 aprile	1988	19 aprile	1989
Seicelle	23 novembre	1999	23 novembre	2000
Spagna	3 marzo	1982	3 marzo	1983
Stati Uniti	3 marzo	1995	3 marzo	1996
Suriname	29 settembre	1981	29 settembre	1982
Svezia	11 giugno	1979	11 ottobre	1980
Svizzera	3 marzo	1981	3 marzo	1982
Trinidad e Tobago	17 agosto	2007	17 agosto	2008
Tunisia	23 maggio	1988	23 maggio	1989
Ucraina	10 novembre	2004	10 novembre	2005
Uruguay	19 giugno	1989	19 giugno	1990
Venezuela	17 agosto	1983	17 agosto	1984

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Zambia	19 agosto	1980	19 agosto	1981
Zimbabwe	27 agosto	1998	27 agosto	1999

a La Conv. non vale per l'Isola Norfolk.

b Applicabile con modifica.

c Dal 30 mar. 1981 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

d Dal 13 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2003, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 7 mar. 2003.

